

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6524 del 06/12/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 4 del 03/01/2014 Prot. Prov.le 383/2014 intestata a TRANSIDER S.A.S. di PORCIELLO ANTONIO & C., per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi (R13) sito in Comune di Longiano, Via Luciano Lama 36/38.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6761 del 06/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sei DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 4 del 03/01/2014 Prot. Prov.le 383/2014 intestata a TRANSIDER S.A.S. di PORCIELLO ANTONIO & C., per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi (R13) sito in Comune di Longiano, Via Luciano Lama 36/38.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 4 del 03/01/2014 Prot. Prov.le 383/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13.03.2013 n° 59. TRANSIDER S.A.S. di PORCIELLO ANTONIO & C., con sede legale in Cesenatico, Via Montebianco 29 ed impianto sito in Longiano – Via Luciano Lama 36/38. Protocollo istanza del SUAP di Longiano n. 10674 del 11/10/2013 (Pratica n.4/AUA/2013)– Adozione Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ove si svolge deposito preliminare di rifiuti destinati a recupero e riciclo.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 05/01/2014 con Atto Prot. Com.le 251;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “RECUPERO RIFIUTI”, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B “SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA NELLA PUBBLICA FOGNATURA NERA”, l'Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

Atteso che, a seguito di richiesta di modifica sostanziale, con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n.2441 del 01/09/2015 Prot. Prov.le n. 76672/2015, l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata è stata aggiornata con la sostituzione dell'ALLEGATO A e l'inserimento dell'ALLEGATO C “EMISSIONI IN ATMOSFERA” relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative” che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto altresì che in data 29/05/2017 è stato sottoscritto dalla Provincia di Forlì-Cesena e da Arpae il rinnovo della suddetta convenzione e che con deliberazione n. 1039 del 14 luglio 2017 la Giunta regionale ha approvato il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 11/08/2017, assunta al Prot. Com.le 10444 del 16/08/2017 e da Arpae al PGFC/2017/12404 del 18/08/2017, da **TRANSIDER S.A.S. DI PORCIELLO ANTONIO E C.** nella persona di Doriana Guidi in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata con riferimento a:

- Comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 11405 del 13/09/2017, acquisita da Arpa al PGFC/2017/13515, formulata dal SUAP del Comune di Longiano ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa, nella quale è stato specificato che l'istanza di cui sopra è da considerare comunicazione di modifica non sostanziale per quanto riguarda le emissioni in atmosfera; .

Tenuto conto che in data 29/09/2017 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Longiano la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 12337 del 02/10/2017 e da Arpa al PGFC/2017/14580;

Datto atto che, in merito alla documentazione di impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 12537 del 05/10/2017, acquisita da Arpa al PGFC/2017/14752 il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longiano ha comunicato quanto segue *“In riferimento alla richiesta di modifica sostanziale di AUA della ditta di cui all’oggetto, si prende atto e si fa propria la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa da tecnico competente in acustica allegata all’istanza, sulla valutazione di impatto acustico, con la quale si attesta l’obbligo di presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in quanto l’impresa non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 20/11/2017;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 28/11/2017;

Atteso che il responsabile dell'endo-procedimento “comunicazione in materia di rifiuti” nelle conclusioni istruttorie di cui sopra ha comunicato in particolare quanto segue *“ (...) Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:*

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 4 del 03.01.2014, prot. n. 383/14, come aggiornata con det. n. 2441 del 01/09/2015, prot. n. 76672/2015;*

(...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato, contenente le prescrizioni tecniche relative all'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/06, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A”;

Dato atto che il responsabile dell'endo-procedimento “emissioni in atmosfera” nelle conclusioni istruttorie di cui sopra ha comunicato in particolare quanto segue *“ (...) Tenuto conto che la domanda di modifica sostanziale è inerente la richiesta di potenziare l'attività di recupero rifiuti, in particolare l'incremento per ciascuna delle tipologie di rifiuto, identificate in base al D.M. 05.02.98 e s.m.i. e già autorizzate, sia del quantitativo di stoccaggio massimo annuo che quello di stoccaggio istantaneo;*

Tenuto conto altresì che, per quanto concerne in particolare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la modifica richiesta comporta unicamente un incremento non significativo dell'attività occasionale di taglio dei rifiuti metallici di maggiori dimensioni (taglio al plasma o ossitaglio), che passerà da 2-3 volte al mese a 4 volte al mese, mantenendo invariato il numero di ore massime/giorno di esercizio;

Valutato che per le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto l'incremento di una volta al mese dell'esistente attività occasionale di taglio a caldo dei rifiuti metallici non comporta un aumento delle emissioni in atmosfera tale “che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente”;

Rilevato che la modifica non sostanziale di cui sopra non comporta la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato C dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente adottata con determinazione dirigenziale n. 4 del 03/01/14 prot. n. 383/14, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. 2441 del 01/09/15;

(...) si comunica all'Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, senza necessità di aggiornamento dell'AUA vigente”;

Acquisito tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia relativo alla ditta **TRANSIDER S.A.S. DI PORCIELLO ANTONIO E C.** emesso in data 02/11/2017;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 4 del 03/01/2014 Prot. Prov.le 383/2014 avente ad oggetto: “*D.P.R. 13.03.2013 n° 59. TRANSIDER S.A.S. di PORCIELLO ANTONIO & C., con sede legale in Cesenatico, Via Montebianco 29 ed impianto sito in Longiano – Via Luciano Lama 36/38. Protocollo istanza del SUAP di Longiano n. 10674 del 11/10/2013 (Pratica n.4/AUA/2013)– Adozione Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ove si svolge deposito preliminare di rifiuti destinati a recupero e riciclo.*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 05/01/2014 con Atto Prot. Com.le 251, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A alla sopra richiamata Determinazione con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi Elmo Ricci, Luana Francisconi, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 4 del 03/01/2014 Prot. Prov.le 383/2014** avente ad oggetto: “*D.P.R. 13.03.2013 n° 59. TRANSIDER S.A.S. di PORCIELLO ANTONIO & C., con sede legale in Cesenatico, Via Montebianco 29 ed impianto sito in Longiano – Via Luciano Lama 36/38. Protocollo istanza del SUAP di Longiano n. 10674 del 11/10/2013 (Pratica n.4/AUA/2013)– Adozione Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ove si svolge deposito preliminare di rifiuti destinati a recupero e riciclo.*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano in data 05/01/2014 con Atto Prot. Com.le 251, **come segue**:
 - **sostituzione dell'ALLEGATO A alla sopra richiamata Determinazione con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 4 del 03/01/2014 Prot. Prov.le 383/2014.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Luana Francisconi, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 4 del 03/01/2014 Prot. Prov.le 383/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 4 del 03/01/2014 Prot. Prov.le 383/2014, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. e al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Longiano in data in data 11.08.2017, acquisita al PGFC n. 12404 del 18.08.2017, e sue successive integrazioni, della ditta **TRANSIDER S.a.S. di Porciello Antonio & C.** con impianto in Comune di Longiano – **Via Luciano Lama n. 36/38**, per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con DET. n. 4 del 03.01.2014, prot. prov.le n. 383/14 e s.m.i. comprensiva della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'attività di messa in riserva di rifiuti metallici non pericolosi (R13);

Dato atto che, relativamente alla comunicazione art. 216 del D.Lgs. 152/06, la modifica avanzata dalla ditta **TRANSIDER S.a.s. di Porciello Antonio & C.** riguarda l'aumento dei quantitativi di rifiuti gestiti istantaneamente (da 802 t a 6.757 t) e annualmente (da 2.900 t/anno a 34.660 t/anno) senza apportare modifiche strutturali all'impianto;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Vista la nota del Comune di Longiano, acquisito al PGFC n. 14582 del 04.10.2017, avente ad oggetto "Comunicazione di destinazione urbanistica e di valutazione compatibilità urbanistica ditta Transider Sas di Porciello Antonio", da cui risulta quanto segue:

"L'attività si svolge all'interno di una area a destinazione produttiva-industriale di espansione D2 di relativamente recente edificazione, e più precisamente all'interno del lotto 11 [...] della lottizzazione denominata Gestal I.

L'area fa parte infatti di un p.p.i.p. approvato con delibera del Consiglio Comunale n.93 del 21.12.2001 e successiva modifica CC. n. 76 del 29.10.2003 in ditta Gestal ed è regolata anche nei sui aspetti di destinazione d'uso dalla convenzione urbanistica stipulata dal Notaio Di Mauro in data 24.4.2002 rep. 26999/2156 trascritta a Forlì il 15.5.2002 art. 5281 e successiva modifica con atto del 18.11.2003 rep. 32415/3169 trascritta a Forlì il 05.12.2003 n. 22876 ammettendo solo le attività che prevedono ai sensi del DM 5.2.1998 le seguenti tipologie di rifiuto R4 – R13 (tip.3.1 – 3.2 – 4.1 – 5.6 – 5.16) R13 (tip. 3.4 – 5.1 – 5.7 – 5.8 – 5.19);

Il lotto non è interessato da problematiche di carattere ambientale, di tutela storico-archeologica e paesistico particolari né l'area è inserita in ambiti esondabili o instabili di cui al Piano stralcio dell'autorità di bacino approvato con delib. G.R. n. 350 del 17.3.2003 ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 183/1989.

L'area è distante dal centro abitato pur essendo direttamente servita dalla importante arteria di collegamento Via Emilia s.s. n. 9 ed è facilmente accessibile da automezzi pesanti. Non vi è presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici.

La valutazione di compatibilità urbanistica edilizia pertanto si conclude positivamente a condizione che la tipologia di rifiuti trattati sia ricompresa tra quelle indicate nella convenzione urbanistica citata e relative modifiche ovvero rifiuti appartenenti alle seguenti tipologie di cui al D.M. 5.2.98: R4-R13 (tip. 3.1 – 3.2 - 4.1 – 5.6 – 5.16) R13 (tip. 3.4 – 5.1 – 5.7 -5.8 – 5.19 e anche 5.5 in base alla delib. CC 20/2008)";

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e del D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto in oggetto;

Fatto salvo quanto previsto in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e dal D.Lgs. 100/11.

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO:

Planimetria allegata alla documentazione acquisita al PGFC n. 12404 del 18.08.2017, denominata "Tav. Allegato G1.2 *Planimetria impianto*", datata 07.07.2017, scala 1:200, a firma del geom. D. Brighi

PRESCRIZIONI:

- 1) La ditta **TRANSIDER S.a.s. di Porciello Antonio & C.**, avente sede legale in Comune di Cesenatico – Via Montebianco n. 29, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Longiano – Via Luciano Lama n. 36/38**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici CER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
3.1 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140; cascami di lavorazione: 120199	R13	3.000	15.000	---
3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140; cascami di lavorazione: 120199, 100899	R13	1.000	13.000	---
5.1 - Parti di autoveicoli, di veicoli a motore e simili	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	R13	2.000	5.000	---
5.5 - Marmitte catalitiche esauste	160801	R13	7	10	---
5.7 - Spezzoni di cavo con il conduttore di Al ricoperto	160216, 170402, 170411	R13	250	700	---
5.8 - Spezzoni di cavo di Cu ricoperto	160122, 160118, 160216, 170401, 170411	R13	500	950	---

- 3) L'attività di recupero in oggetto rientra nella **classe 3** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 4) L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06 e al D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.
- 5) Presso l'impianto della ditta **TRANSIDER S.a.s. di Porciello Antonio & C.** non possono essere gestiti rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/14.
- 6) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- 7) **Entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad **Arpae i diritti di iscrizione** ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.